

Edizione di sabato 20 febbraio 2016

CASI CONTROVERSI

[Inadempimento contrattuale e note di variazione IVA](#)

di Comitato di redazione

DICHIARAZIONI

[I super ammortamenti nel modello Unico SC 2016](#)

di Federica Furlani

CONTROLLO

[Accertamento e sanzioni per chi sottoscrive la relazione sulla revisione](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

DICHIARAZIONI

[Le novità del quadro C del modello 730/2016](#)

di Luca Mambrin

CONTABILITÀ

[Aspetti contabili del contratto di comodato](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Inadempimento contrattuale e note di variazione IVA

di Comitato di redazione

L'articolo 26 del DPR 633/1972 contempla **due diverse tipologie di situazioni che consentono il recupero dell'imposta addebitata in fattura**:

- casistiche che comportano il **venir meno del contratto** (risoluzioni, rescissioni, dichiarazioni di nullità, ecc.);
- casistiche in cui il contratto permane con tutti i suoi effetti giuridici, ma il **rappporto fra le parti viene ad essere squilibrato** a causa dell'inadempimento del cessionario o del committente.

Il nuovo comma 9 della citata norma, come modificata dalla Legge 208/2015, prevede che, *“nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”*.

Negli incontri del **Master Breve della 5^ giornata**, dedicata appunto alla tematica dell'IVA, abbiamo avuto modo di illustrare questa disposizione e di verificarne l'applicabilità ai contratti che più frequentemente utilizzano i clienti di studio ed anche i professionisti.

In primo luogo dobbiamo precisare che, nonostante la formulazione lessicale non brillantissima, il legislatore intende concedere – sia pure in alcune casistiche ben individuate – la **possibilità di emettere la nota di accredito** (per il recupero dell'IVA a suo tempo già posta a debito nella liquidazione) **con modalità semplificate** rispetto a quelle ordinarie.

Tuttavia, affinché scatti l'applicazione della nuova previsione, è previsto che:

- vi sia **una risoluzione contrattuale**;
- tale risoluzione sia connessa ad un **contratto ad esecuzione continuata o periodica**.

Cominciamo proprio da tale ultima condizione, per cercare di circoscrivere le casistiche di interesse.

Il contratto ad esecuzione continuata o periodica (talvolta denominato anche contratto di durata) è quello i cui effetti si **prolungano nel tempo**.

In particolare:

- è contratto ad esecuzione continuata quello i cui effetti si prolungano nel tempo, in forza della promessa di una prestazione **unica** ed **ininterrotta**. Si pensi, ad esempio, al contratto di locazione, poiché l'immobile viene lasciato continuativamente nella disponibilità del conduttore;
- è contratto ad esecuzione periodica quello con il quale si promettono **più prestazioni in un dato arco temporale**, secondo scadenze predefinite, oppure su richiesta della controparte.

E' chiaro che, per potersi collocare in tale area (tipica dei c.d. contratti di fornitura), bisogna talvolta verificare in modo preciso quali siano gli **accordi assunti** dalle parti; ad esempio, se una azienda si avvale di un trasportatore per la consegna dei propri prodotti, si potrebbe essere dinnanzi a **più contratti ad esecuzione istantanea reiterati nel tempo** tra le stesse parti, piuttosto che ad un contratto ad esecuzione periodica, mediante il quale il trasportatore si impegna a ritirare e consegnare la merce ogni volta che, in un certo lasso temporale, il cliente lo contatti.

Proprio in tali tipologie di contratti si ricorre spesso alla introduzione di **clausole risolutive espresse** che determinano, in subordine all'inadempimento di una delle due parti, il **venir meno** del contratto nello stesso momento in cui la parte lesa dichiari di volersi avvalere della clausola stessa. Ad analogo risultato si può pervenire, ovviamente, anche per effetto di una pronuncia del giudice, previo accertamento dell'inadempimento.

La innovativa disposizione, come osservato da Assonime nella circolare 5/2016 "ammette, dunque, la possibilità di **recuperare l'imposta per i corrispettivi non pagati** relativi a forniture di beni o servizi nell'ambito di contratti ad esecuzione continuata o periodica nei casi in cui la risoluzione conseguente all'inadempimento abbia **effetto retroattivo** a partire dalle forniture per le quali non è stato pagato il corrispettivo nonostante che il cedente o prestatore abbia correttamente adempiuto al proprio obbligo di consegnare i beni o rendere i servizi pattuiti". Secondo il parere dell'Associazione, inoltre, tale lettura non è ostacolata nemmeno dal disposto dell'art. 1458 del c.c., ove si intenderebbe salvaguardare le prestazioni già eseguite. Pertanto, la nuova disposizione:

- **travolge le forniture per le quali si è verificato l'inadempimento**;
- lascia inalterate quelle per le quali il cessionario ha regolarmente adempiuto all'obbligo di pagamento del prezzo.

Per quanto sopra detto, si crede che la nuova disposizione possa essere (all'atto pratico) difficilmente applicata a contratti ad effetti continuativi come quelli di **elaborazione contabile**, per la semplice circostanza che solitamente non viene inserita negli stessi la clausola risolutiva espressa.

Diversamente, la disposizione si adatta in modo perfetto al **contratto di locazione**, all'interno del quale solitamente viene inserita la clausola risolutiva espressa.

In definitiva, ci pare di poter affermare che **la nuova procedura si renda utile nelle ipotesi in cui sussiste un “distacco” tra le parti in causa**, circostanza che solitamente non si riscontra nel rapporto con il cliente di studio.

DICHIARAZIONI

I super ammortamenti nel modello Unico SC 2016

di **Federica Furlani**

La Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015 – ha introdotto una disposizione “a termine” con lo scopo di incentivare gli **investimenti in beni strumentali nuovi** attraverso un **incremento del valore fiscale del bene**, beneficiabile tramite i relativi ammortamenti, se il bene è acquisito **in proprietà**, ovvero tramite i canoni di competenza, se il bene viene acquisito tramite **leasing**.

Gli investimenti devono riguardare **beni strumentali**, escludendo pertanto beni merce e materiali di consumo, che devono essere “**nuovi**”, requisito soddisfatto se il bene viene acquistato dal produttore, o da soggetto diverso ma non deve essere stato utilizzato da parte del cedente o da altro soggetto.

Vi sono inoltre delle **esclusioni** specifiche:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al **6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- beni risultanti dalla **tabella allegata** alla legge di stabilità 2016.

L'agevolazione si sostanzia in una **maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili** ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing.

Per quanto riguarda gli investimenti in **veicoli nuovi**, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir (ad esempio, il costo fiscalmente riconosciuto di un'autovettura passa da 18.075,99 € a 25.306,39 €).

Gli investimenti oggetto dell'intervento devono essere effettuati entro una specifica finestra temporale: l'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va **dal 15.10.2015 al 31.12.2016**.

Di conseguenza, l'agevolazione trova già spazio nel calcolo dell'**Ires/Irap** (l'agevolazione non compete ai fini Irap) relativa al periodo di imposta 2015 e ha già trovato la sua specifica collocazione nell'ambito del **modello Unico**.

In particolare, la **variazione in diminuzione** relativa al maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria sugli investimenti in beni materiali

strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, andrà indicata:

- nel modello Unico SC 2016, nel rigo **RF 55 con il codice 50**;
- nel modello Unico PF e SP, nel rigo RF55 con il codice 50 o nel rigo **RE7 (colonna 1 e 2)** o nel rigo **RG 22 con il codice 27**.

Ipotizziamo la società Alfa Srl che ha acquistato un bene strumentale nuovo il 31/10/2015 al costo di 200 e che ha imputato a bilancio il relativo ammortamento pari a 20. **Il costo deducibile ai fini dell'ammortamento sarà pari a 280** che con aliquota di ammortamento pari al 20% (ridotta a metà per il primo esercizio) comporta un ammortamento 2015 deducibile pari a 28, anziché 20. Negli anni successivi a fronte di un ammortamento civilistico pari a 40, potranno essere dedotte quote pari a 56.

Il modello Unico SC 2016 sarà così compilato:

RF55 Altre variazioni in diminuzione	50	2	8	,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8		,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14		,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20		,00	21	22	,00	23	24	,00		
	25	26		,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32		,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00

Ricordiamo che la maggiorazione del 40% **non influenza**:

- il calcolo di eventuali **minus/plusvalenze**, che saranno pertanto calcolate come se l'agevolazione non fosse esistita;
- il limite di deducibilità delle **spese di manutenzione** (plafond del 5%);
- il calcolo della **sopravvenienza attiva** derivante dalla cessione del contratto di leasing che seguirà le consuete regole dell'art. 88 TUIR.

CONTROLLO

Accertamento e sanzioni per chi sottoscrive la relazione sulla revisione

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Il comma 5 dell'articolo 1 del D.P.R. 322 del 1998 stabilisce che la **dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società** sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la **relazione di revisione**. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salvo l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, e successive modificazioni. Sulla scorta di tali considerazioni, le istruzioni del modello Unico Società di Capitali riportano che **la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione** ossia:

- dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- dal **collegio sindacale**.

Il comma 5 dell'articolo 9 del D.Lgs. 471/1997, il quale è stato recentemente oggetto di modifica da parte del legislatore nel D.Lgs. 158/2015, stabiliva che i **soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi** e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fossero puniti:

- con una **sanzione amministrativa**, che si protraeva fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e comunque non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, per infedeltà nella dichiarazione dei redditi o nell'IRAP dovute a omissioni nella relazione di revisione nell'esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile;
- con la **sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065** nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP.

Tale disposizione è stata discussa dalla dottrina, in quanto si è ritenuto che **l'operato dei revisori** non si possa direttamente attribuire alle risultanze della dichiarazione. Assirevi, infatti, nel documento di ricerca 139, afferma che la **sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi** abbia lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che

ha espresso un giudizio sul bilancio. Per Assirevi risulta evidente che in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali. Tuttavia, poiché **il revisore appone la propria firma sulle dichiarazioni dei redditi**, saranno svolte le attività di riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi con le scritture contabili e le ulteriori procedure di verifica.

Si rende opportuno inoltre ricordare che secondo la prassi **la sanzione per i revisori non determina sostituzione di responsabilità ai fini tributari** rispetto al contribuente né può individuarsi una sorta di concorso nella commissione dell'infedeltà fiscale; al contrario, la **responsabilità del revisore è strettamente circoscritta all'ipotesi di un non corretto giudizio sul bilancio**, mentre resta nell'esclusiva sfera di responsabilità del contribuente l'esatta osservanza delle specifiche regole tributarie di determinazione del reddito da applicare in sede di dichiarazione (c.d. variazioni).

A partire dal 1 gennaio 2016 il comma 5 dell'articolo 9 dispone che: *“se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250”*.

Secondo la nuova disposizione, pertanto, ai **soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione** verrà dunque applicata una sanzione:

- in caso di **omessa** sottoscrizione della dichiarazione;
- nella **misura del 30%** del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della stessa relazione, compreso tra un minimo di euro 250 ed un massimo, non più in misura fissa, che non può andare oltre all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.

Se da un lato il legislatore, pertanto, ha eliminato il riferimento **alle infedeltà nella dichiarazione** dei redditi o dell'IRAP dovute a omissioni nella **relazione di revisione** nell'esprimere i giudizi, dall'altro ha eliminato l'importo della sanzione massima fissata per la mancata sottoscrizione (euro 2.065) rapportandolo al 30% del **compenso contrattuale** relativo all'attività di redazione della relazione di revisione nei limiti dell'imposta effettivamente accertata.

DICHIARAZIONI

Le novità del quadro C del modello 730/2016

di Luca Mambrin

Il **quadro C** del modello 730/2016 presenta alcune **variazioni** rispetto allo scorso anno a seguito delle modifiche normative che hanno inciso sulla struttura del quadro.

Bonus Irpef

Per l'anno **2015** il **bonus Irpef**, introdotto dal D.L. 66/2014, oltre ad essere stato reso **strutturale** dall' art. 1 commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità 2015 viene riconosciuto per 12 mensilità (80 euro mensili), passando quindi da complessivi euro 640 previsti per l'anno 2014 (per otto mensilità), ad **euro 960**. Il bonus spetta a tutti i **titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati**:

- per un importo pari ad **euro 960**, se il reddito complessivo **non è superiore ad euro 24.000**;
- per un importo che **decresce da euro 960 fino ad azzerarsi** se il reddito complessivo è **superiore ad euro 24.000 ma non superiore ad euro 26.000**.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015 ai fini della **verifica** del limite di euro 26.000 occorre:

- **aggiungere** all'importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef l'ammontare della **quota di reddito esente prevista per i docenti e ricercatori rientrati dall'estero e per i lavoratori rientrati dall'estero**;
- **sottrarre** l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (**TFR**), che a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

Pertanto il **riga C14** risulta modificato, con l'inserimento di nuovi campi (campo 3, campo 4 e campo 5) per tener conto delle modifiche introdotte.

SEZIONE V - BONUS IRPEF					
C14	CODICE BONUS anno 2015 C.U. 2016	BONUS EROGATO anno 2015 C.U. 2016	,00	TIPOLOGIE ESSENZA 1	,00

Redditi percepiti da soggetti residenti a Campione d'Italia

L'art. 188 bis del Tuir, introdotto dal D.L. n. 223/2006, contiene una disciplina specifica per la determinazione **del reddito dei soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia**.

In particolare al comma 1 si prevede che **i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri** nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a **200.000 franchi** sono **computati in euro** sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno anteriore più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (art. 9, comma 2 del Tuir), **ridotto forfetariamente del 30%**.

Tale riduzione forfetaria deve essere **maggiorata o ridotta** in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 20%. Con il provvedimento prot. n.

2016/21924 del 9 febbraio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha determinato, per l'anno 2015, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, **pari al 42,08%**.

La Legge di Stabilità 2015, con il comma 691, modificando l'art. 188 bis del Tuir, ha introdotto il **comma 3-bis** che prevede **un'agevolazione** anche per i **redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro** dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, i quali **concorrono, a decorrere dal 1 gennaio 2015, a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro**.

Nell'ambito dei righi da **C1 a C3** della sezione I del quadro C deputati ad accogliere i redditi di lavoro dipendente ed assimilati alla **colonna 1 sono stati previsti due nuovi codici**:

- il **codice "5"** che identifica i redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
- il **codice "6"** che identifica i redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia.

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI						Casi particolari
C1	1) Tipologia reddito 2) Impegnamento Determinato	PREMESSO (part I, 2, 3) CLU 2015 .00	C2	1) Tipologia reddito 2) Impegnamento Determinato	PREMESSO (part I, 2, 3) CLU 2015 .00	C3

Redditi di lavoro dipendente dei transfrontalieri

Il comma 690 della legge di Stabilità 2015 ha **incrementato da euro 6.700 ad euro 7.500** il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo. Per beneficiare di tale agevolazione è necessario che si tratti di **redditi derivanti da attività lavorative prestate in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti nel territorio dello Stato nelle zone di frontiera e nei paesi limitrofi**.

Somme per incremento della produttività

Rispetto al **quadro C** del modello 730/2015 è stato eliminato il rigo **C4** in cui indicare **le somme percepite per incremento della produttività**, poiché nell'anno d'imposta 2015 non ha trovato applicazione la tassazione agevolata di tali somme, le quali quindi concorreranno alla formazione del reddito complessivo con tassazione ordinaria.

CONTABILITÀ

Aspetti contabili del contratto di comodato

di Viviana Grippo

L'articolo 1803 del c.c. definisce il **contratto di comodato** come: *"il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito"*.

Prima di occuparci del comodato in ambito aziendale ripercorriamo le sue caratteristiche. Gli **elementi essenziali** del comodato sono:

- **natura reale**,
- **gratuità**,
- **unilateralità**.

In merito all'aspetto reale, il comodato si intende perfezionato con **la consegna del bene**. Ma **cosa deve intendersi per bene?** Occorre ricordare che il comodato ha ad oggetto **cose mobili o immobili**, che siano al contempo **infungibili e inconsutabili**.

In relazione alla **gratuità**, la dottrina ha dibattuto sulla possibilità che sia ammissibile un comodato in cui a carico del comodatario sia posta una **prestazione di scarso valore economico**. La tesi più accreditata ammette che anche il comodato, come avviene per altri contratti gratuiti, possa essere **gravato da un onere**, purché esso non sia tale da costituire una vera e propria controprestazione; è ammesso di fatto il contratto modale.

- La stessa giurisprudenza, **Cass. Civ., sentenza n. 2151/1984**, ha classificato modale (e non locazione) il contratto con cui un parente concede ospitalità ad altro dietro obbligo di costui a pagare le **spese di luce ed acqua e a corrispondere un tenue canone mensile**.

In relazione alla **unilateralità**, ovvero l'impossibilità del dante causa di richiedere il bene prima della scadenza, occorre spostare l'attenzione sulla **forma** del contratto; in merito il codice civile non dice nulla, pertanto, essa si intende **libera**. La forma **scritta**, tuttavia, si ritiene favorita, sia a fronte di **contrastii tra dante ed aente causa**, ma anche per la definizione di un **termine temporale**, in mancanza del quale il comodatario dovrà restituire la cosa a richiesta del comodante (vedasi articolo 1810 c.c.).

La dottrina ha avuto anche modo di dibattere sulla possibilità o meno di annoverare il contratto tra gli **atti di liberalità** di cui all'articolo 809 del c.c.; dottrina prevalente afferma che

quando il comodato assume un certo **valore economico** esso integra gli estremi di una **donazione indiretta** (si pensi al padre che dia in comodato al figlio un immobile).

In merito agli **obblighi del comodatario** e del comodante, essi possono riassumersi, per il primo, nell'obbligo di conservazione e custodia della cosa, non sussiste di contro il diritto al **rimborso** per le spese aventi carattere ordinario; esiste invece il diritto al rimborso delle **spese straordinarie** necessarie ed urgenti. Il comodatario inoltre non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Per il comodante l'obbligo principale è quello di far godere la cosa al comodatario; peraltro, l'articolo 1812 c.c. stabilisce che *“Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario”*.

Ciò detto, sottolineiamo che è possibile anche che il contratto di comodato trovi applicazione in ambito aziendale nel caso di **concessione in comodato di beni dell'azienda**, o di ottenimento di beni in qualità di comodatari. In tale evenienza l'operazione da origine ad una **scrittura di memoria da rilevare nei conti d'ordine**. Non vi sono elementi reddituali da rilevare se non i costi che il comodatario (colui che utilizza il bene) sostiene per il **mantenimento** del bene stesso, ad esempio le manutenzioni. Dal lato del comodante, in caso di attrezzature date in comodato, l'ammortamento spetta a lui solo se il **contratto è finalizzato all'attività della sua azienda**, come nel caso di attrezzatura fornita ad un terzista per che lavora principalmente per il comodante. Il comodatario, infatti, a differenza del conduttore della azienda in affitto, **non acquisisce alcun diritto** sul bene in comodato e quindi non può inserire l'ammortamento del bene nei propri conti economici.

Le **scritture** saranno le seguenti. Si ipotizzi la consegna al terzista K di una macchina in c/comodato per un valore di euro 25.000:

Terzi per nostri beni in c/comodato (co)	a	Nostri beni a terzi in c/comodato (co)		25.000,00
--	---	--	--	-----------

Supponiamo invece di **ricevere** un bene in comodato per il medesimo valore:

Beni di terzi c/o noi in c/ comodato (co)	a	Terzi per loro beni in comodato (co)		25.000,00
---	---	--------------------------------------	--	-----------

Si ipotizzi poi il caso in cui siano effettuate **manutenzioni su beni in comodato presenti presso la nostra azienda** (il costo della manutenzione non rientra nei limiti fiscali di deducibilità):

Diversi	a	Fornitore Z (sp)	1.220,00
Manutenzione attrezz. di terzi (ce)			1.000,00
Iva c/acquisti (sp)			220,00

Si ricorda, infine, che il contratto di **comodato di beni immobili** redatto in **forma scritta** è soggetto a **registrazione in termine fisso**, con applicazione dell'imposta in misura fissa di € 200,00, indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



Andamento dei mercati

Europa

Tornano in positivo i listini europei durante la settimana, tra le rassicurazioni date ai mercati dalle parole di Mario Draghi e i rialzi del petrolio, pur congelati ieri dopo la pubblicazione dei dati sulle sovrabbondanti scorte Usa. Mercoledì i prezzi petroliferi sono, invece, arrivati a guadagnare il +8%, dopo il consenso espresso dall'Iran al piano di congelamento della produzione di Russia e Arabia Saudita; nonostante il piano difficilmente porterà a un taglio vero e proprio dell'output, è stato visto, dagli investitori, come un primo passo di collaborazione tra i paesi produttori. Recupera in finale di settimana anche l'oro dopo i primi giorni di ribassi mentre, rimanendo in tema di beni rifugio, ieri ha toccato il nuovo massimo degli ultimi due anni e mezzo il cambio dello Yen contro Dollaro. Venerdì, a mercati chiusi, Moody's si è pronunciata sul rating sovrano dell'Italia, confermando una valutazione Baa2 (due gradini sopra la soglia del cosiddetto 'investment grade'), con outlook stabile. Tra i pronunciamenti delle agenzie spicca poi il rating di Moody's sulla Spagna, che ha un outlook stabile sul giudizio Baa2: la fase di stallo politico a Madrid, dopo l'esito inconcludente del voto di dicembre, al momento non sembra pregiudicare la ripresa dell'economia. Guardando alla Grecia, incontro mercoledì a Bruxelles tra il presidente europeo Juncker e il premier ellenico Tsipras; nei giorni precedenti il ministro delle finanze greco Tsakalotos aveva spiegato che l'obiettivo era di completare la review, per sbloccare i nuovi aiuti finanziari previsti dal piano di salvataggio, entro il 26-28 febbraio.

Stoxx Europe 600 +4.98%, Euro Stoxx 50 +4.66%, Ftse MIB +3.45%

Stati Uniti

I listini statunitensi hanno trascorso una settimana sostanzialmente in positivo. In tre sedute, infatti, i principali listini hanno recuperato metà del ribasso registrato da inizio 2016, guidati da una ritrovata fiducia nel quadro economico, come testimoniato dalla sostanziale ripresa del settore petrolifero, finanziario e retail. Settimana, inoltre, caratterizzata dalle dichiarazioni dei presidenti della Fed di Boston, di Philadelphia e di San Francisco. Il primo, Eric Rosengren, ha ribadito quanto espresso dalla Yellen la scorsa settimana, ossia che la debolezza dei mercati globali potrebbe rallentare il raggiungimento degli obiettivi, in particolare riferendosi all'inflazione, e ritardare di conseguenza il ritmo dei rialzi dei tassi previsti. Il secondo, Patrick Karker, si è detto anch'egli favorevole a una politica monetaria prudente e attenta ai prossimi sviluppi dell'economia domestica. John Williams, invece, ha dichiarato che la prospettiva dell'economia US non è cambiata nonostante la crisi dei mercati finanziari, poiché a contare non sono le oscillazioni giornaliere dei titoli bensì i reali impatti su inflazione e mercato del lavoro, per il momento non drammatici. I dati settimanali sul mercato del lavoro sono, infatti, grossomodo in linea con il consensus: sebbene le richieste continue di sussidi di disoccupazione siano leggermente più alte delle stime, a 2273k contro le 2250k previste, le richieste di primi sussidi sono scese a 262k la scorsa settimana, toccando i minimi degli ultimi tre mesi e continuando la serie positiva di dati sotto la soglia delle 300k unità inaugurata lo scorso marzo. Anche le altre indicazioni macro sono state positive: la produzione industriale di gennaio è cresciuta dello 0.9% mensile rispetto allo 0.4% stimato dagli analisti e al -0.7% rivisto del dicembre scorso. I timori relativi a spinte deflazionistiche sembrano per il momento ridimensionati guardando ai prezzi della produzione di gennaio, che salgono dello 0.1% rispetto al mese precedente contro il -0.2% stimato dal consensus e il -0.2% precedente. Unico segnale contrastato arriva dal mondo immobiliare, con l'avvio della costruzione di nuove abitazioni per 1099 unità a gennaio contro le 1173 stimate dagli analisti, segno di un settore che percepisce probabilmente il lieve rialzo dei tassi sui finanziamenti alle famiglie.

S&P 500 +4.85%, Dow Jones Industrial +4.81%, Nasdaq Composite +5.17%

Asia

Decisi rialzi per i listini asiatici, che terminano in leggero ribasso una settimana altrimenti configuratasi come la migliore di inizio anno, tra il recupero delle commodities e l'alleggerimento delle speculazioni sull'incerto stato di salute dell'economia globale. Tendenzialmente positiva la Cina, anche se le prospettive per il breve periodo rimangono di estrema volatilità, dato che il refixing dello Yuan potrebbe determinare ulteriori out-flow di capitali e che resta molta incertezza sulla solidità del sistema bancario nazionale, con il governo che tenta misure aggressive (riduzione del coverage ratio sui bad loans) per promuovere i finanziamenti e garantire un tasso di crescita dell'economia adeguato. Positivo

nel complesso anche il listino giapponese, nonostante lo Yen si sia portato ieri ai massimi relativi, spingendo verso al ribasso i listini di Tokyo sui quali pesano anche dati macroeconomici inferiori alle attese.

Nikkei +6.79%, Hang Seng +5.27%, Shanghai Composite +3.49%, ASX +3.93%

Principali avvenimenti della settimana

A livello di Eurozona, a richiamare l'attenzione degli investitori l'intervento di Mario Draghi sulla politica monetaria della banca centrale e le trattative sulle Brexit in corso al Consiglio Europeo. Il presidente della BCE ha ribadito lunedì che la ripresa prosegue a passo moderato, sostenuta soprattutto dalle misure di politica monetaria e dall'impatto favorevole di queste sulle condizioni finanziarie e dai prezzi dell'energia; tuttavia, per rendere l'Eurozona più resiliente, anche nell'ottica della turbolenza dei mercati e del deterioramento del sentimento economico, la BCE è pronta a fare la sua parte ed esaminerà la possibilità di agire a inizio marzo. Per diversi osservatori il prossimo meeting potrebbe, dunque, essere quello buono per l'annuncio di un aumento della cifra mensile degli acquisti del QE dagli attuali € 60 mld, oltre che di un nuovo taglio del tasso sui depositi marginali. D'altra parte, come osservano alcuni, il taglio delle stime di inflazione operato dalla Bundesbank, a 0.25% da 1.1% per quest'anno, dovrebbe rimuovere anche le ultime resistenze in Consiglio a una nuova accelerazione espansiva. Da giovedì, inoltre, il Consiglio Europeo è impegnato nelle trattative con il Regno Unito in vista del referendum che chiamerà i britannici a esprimersi sulla permanenza nell'Unione probabilmente a giugno. A livello macro, il dato più rilevante della settimana è il valore del sondaggio Zew sulle aspettative di crescita per febbraio, a 13.6 punti dai 22.7 di gennaio.

Guardando al newflow europeo, Edf, in seguito alla svalutazione di alcuni asset, ha segnato nel 2015 un utile in netto calo, a € 1.2 mld, un terzo rispetto ai 3.7 mld del 2014. La società ha, inoltre, abbassato il dividendo 2015 a € 1.10 per azione da € 1.25 nel 2014 e per di più pagandolo in azioni. Il gruppo di telecomunicazioni francese Orange è pronto a chiudere un accordo per l'acquisizione del suo competitor Bouygues. La società ha chiuso il 2015 con un utile che ha superato le attese grazie a una politica che di tagli dei costi di manodopera e beneficiando della stabilizzazione delle vendite totali. Sempre nelle telecomunicazioni Vodafone avrebbe ricevuto dal fisco indiano un sollecito per il pagamento di tasse arretrate per \$ 2 mld; il fisco avrebbe minacciando di sequestrare i beni locali della società se questa non si mette in regola con gli adempimenti fiscali. Nel settore bancario, bene le azioni di HBSC che, dopo un'approfondita analisi, ha deciso di mantenere la sua sede in Gran Bretagna, rifiutando la possibilità di spostarsi a Hong Kong. Secondo alcune fonti, diversi tra i maggiori azionisti del Credit Suisse, come Qatar Investment Authority e Olayan Financing Company, stanno investendo in obbligazioni convertibili (Cocos) emesse dalla banca. Male, invece, la trimestrale di Abn Amro, che chiude il trimestre con utili inferiori alle attese, a 272 mln, -32% rispetto all'anno precedente, in seguito a costi legati alla regolamentazione e alle imposte.

Nel settore bancario italiano, a tenere banco è l'operazione di fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano che, secondo le ultime indiscrezioni, puntano a chiudere un accordo entro fine mese, confidando anche nella collaborazione dei sindacati. Banca Carige è, invece, impegnata nel rinnovo del Cda: il Sole 24 Ore scrive che Malacalza Investimenti, maggiore azionista della banca, conta di presentare le candidature entro il prossimo 4 marzo, confidando sull'appoggio di CoopLiguria e della Fondazione. Il Corriere della Sera ipotizza come nuovo AD Giampiero Maioli, attualmente alla guida di CariParma, ma una fonte vicina a Credit Agricole ha smentito tale ipotesi. BlackRock Investment Management Limited ha creato una nuova posizione netta corta sul titolo pari allo 0.5% del capitale, mentre Marshall Wace ha incrementato lo scoperto sull'istituto ligure, portandolo al 2.54% del capitale dal 2.28% che risultava in precedenza. Evoluzioni significative sulla vicenda di Ansaldo STS: Elliott, che ha una posizione lunga complessiva del 19.5% del capitale, ha dichiarato che non aderirà all'Opa perché ritiene che l'offerta di Hitachi Rail Italy Investments "continui a sottovalutare considerevolmente la società" nonostante il prezzo sia stato alzato a € 9.899 dalla Consob. Hitachi, nello stesso tempo, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la delibera con cui Consob ha imposto l'aumento del prezzo offerto. Il tribunale amministrativo, che ha accolto il ricorso relativo alla sospensione della delibera, ha invece respinto la richiesta del fondo Amber di sospendere l'Opa. Consob ha intanto prorogato il periodo di adesione all'Opa fino al 4 marzo. Delicata la situazione di Saipem: Discovery Capital Management ha azzerato la sua posizione netta corta, che al 27 gennaio era pari al 3.05% del capitale, mentre Susquehanna International Holdings ha praticamente raddoppiato il suo scoperto passando al 3.94% dal 2.02% del 5 febbraio. La Cassazione non ha intanto accolto il ricorso proposto da Saipem, contro la sentenza della corte d'appello di Milano del febbraio 2015, relativo a illeciti commessi in Nigeria da parte di Snamprogetti Netherlands e alle attività del consorzio Tskj. Secondo la sentenza la società era stata condannata al pagamento di € 600 mila e alla confisca di una cauzione per € 24.53 mln; in realtà la decisione non ha impatto finanziario su Saipem perché Eni si era precedentemente impegnata a indennizzare la società in caso di perdite relative alla vicenda Tskj.

Il newsflows settimanale statunitense conferma le difficoltà delle società del settore oil&gas. Noble Energy nell'ultimo trimestre ha registrato una perdita netta di \$ 2.03 mld a causa di \$ 2.2 mld di oneri straordinari; la società ha, inoltre, previsto un decremento dei volumi di vendita per il prossimo trimestre a causa del progetto in Guinea che interromperà la produzione per un breve periodo. Duke Energy ha registrato un utile più basso rispetto alle previsioni, a causa della riduzione della domanda di energia per il riscaldamento dovuta al clima mite. La guidance della società prevede un utile di \$ 4.50-4.70 per azione nel 2016 vs i \$ 4.66 per azione stimati dagli esperti. Valero Energy, prima società di raffinazione e terzo produttore di etanolo negli Stati Uniti, ha presentato ricorso legale contro l'agenzia per la protezione dell'ambiente chiedendo di modificare le nuove norme sull'utilizzo di sistemi rinnovabili nei carburanti per il trasporto. Nel settore bancario, Goldman Sachs e Morgan Stanley potrebbero acquistare azioni proprie per oltre il 15% del capitale nei prossimi tre anni; le due banche hanno speso in queste operazioni rispettivamente \$ 4.2 mld e \$ 2.1 mld nel 2015 e la strategia, secondo alcuni, troverebbe piena giustificazione e risulterebbe value acreative grazie a prezzi di borsa che attualmente si collocano sotto al valore contabile

tangibile. American Express sarebbe intenzionata a ridurre di \$ 1mld i costi nei prossimi due anni, ottimizzando le proprie operazioni di marketing e tagliando posti di lavoro: l'azienda, infatti, si trova a fronteggiare una forte concorrenza che ha determinato la perdita di importanti contratti. Settimana ricca di notizie su operazioni di acquisizione tra le società statunitense: il motore di ricerca Baidu avrebbe ricevuto un'offerta per la partecipazione dell'80.5% in Qiyi, società di video online acquisita nel 2012 quando era in perdita e che ora, secondo il comunicato di Baidu, avrebbe un enterprise value di \$ 2.8 mld. IBM ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per rilevare Truven Health Analytics, fornitore di dati e analisi nel campo della sanità, per \$ 2.6 mld. Nasdaq ha, invece, annunciato l'acquisizione di Marketwired, operatore nel campo delle notizie finanziarie e nella distribuzione di comunicati stampa, con l'obiettivo di aumentare i servizi alle imprese e di consolidare la posizione sul mercato Canadese, dopo aver acquisito la piattaforma di trading Chi-X Canada lo scorso dicembre: l'operazione avrà un effetto positivo sugli utili già dal 2016 e non altererà la leva finanziaria di Nasdaq.

I principali dati macro provenienti questa settimana dalla Cina riguardano l'inflazione, con il CPI in aumento ma con il PPI in calo, entrambi comunque molto vicini alle previsioni della comunità finanziari. L'indice dei prezzi al consumo ha fatto segnare un'accelerazione in gennaio all'1.8% annuo, il dato più forte da cinque mesi, dall'1.6% di dicembre. Contemporaneamente, tuttavia, i prezzi alla produzione rimangono in contrazione, per il 47esimo mese consecutivo: -5.3% in gennaio a causa di prezzi delle materie prime in continua discesa e della debole domanda. Quasi tutti negativi i dati macro in arrivo dal Giappone, a partire dal calo di GDP e produzione industriale, che fanno sperare in maggiori misure di sostegno da parte della banca centrale. L'export giapponese ha subito in gennaio il calo più ampio dal 2009, colpito dalla diminuzione della domanda dalla Cina e da altri paesi: il calo, il quarto consecutivo, è del 12.9% su anno, mentre l'import a sua volta si è ridotto del 18%. L'indice delle attività industriali di dicembre 2015, inoltre, ha registrato un calo mensile dello 0.9% rispetto al -0.3% atteso dagli analisti, solo in lieve ripresa dal -1.1% rivisto del mese precedente. L'indagine mensile Tankan, elaborata da Reuters, sul morale delle imprese mostra a febbraio un andamento divergente: lieve miglioramento nel caso della manifattura, ma deterioramento nel campo dei servizi. Pubblicate, infine, le minute del meeting del 2 febbraio della banca centrale australiana: l'Rba, dopo aver lasciato invariato il costo del denaro al minimo storico del 2%, delinea per l'economia nazionale un mix benigno di fattori, che offre spazi, se necessario, per eventuali nuove iniziative espansive.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

L'attenzione sarà focalizzata la prossima settimana sulla seconda lettura del Pil del 4Q 2015, atteso al +0.5% su base trimestrale. Il dato, unito alle spese, ai consumi e ai redditi personali, darà un'indicazione aggiuntiva circa l'eventuale ripresa dei consumi interni. Indicazioni sullo

stato di salute dell'economia in arrivo dagli indici Markit manifatturiero, composto e servizi preliminari di febbraio, oltre che dagli ordini di beni durevoli del mese scorso.

Europa

Dopo una settimana di ripresa per l'Eurozona, si attende la lettura della fiducia al consumo finale del mese corrente pubblicata dalla Commissione Europea. L'altro dato di rilevanza sarà il valore dell'inflazione di gennaio, attesa al -1.4% su mensile e al +0.4% su base annuale. Come negli Stati Uniti, in arrivo i numeri degli indici di Markit manifatturiero, composto e servizi.


Asia

Scarsa di dati macro di rilievo la settimana cinese, in cui l'attenzione verterà sull'indice di fiducia dei consumatori Westpac MNI. Anche per il Giappone, invece, saranno rese note le letture dell'inflazione di gennaio, per cui il valore nazionale su base annua è atteso in calo rispetto al +0.2% di dicembre, e dell'indice Nikkei Pmi manifatturiero.

FINESTRA SUI MERCATI											19/2/16 12.02								
AZIONARIO			Performance %							AZIONARIO			Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	2015	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	2015
MSCI World	USD	09/02/2016	1.544	-0.05%	+0.00%	+1.01%	-1.11%	+2.00%	-2.35%	MSCI Eme Mtr	USD	18/02/2016	746	+1.42%	+0.92%	+1.10%	-4.69%	-4.63%	-0.96%
AMERICA										MSCI EM BRIC	USD	18/02/2016	196	+1.03%	+0.87%	+2.89%	-1.11%	-0.89%	-1.68%
										EMERGING	USD	18/02/2016	1.770	+0.01%	+0.83%	+9.47%	-3.29%	-14.78%	-32.92%
										BLA.ZI. BOVESPA	BRL	18/02/2016	41.670	-0.37%	+0.09%	+0.95%	-4.32%	-2.91%	-43.30%
										ARG Merval	ARS	18/02/2016	11.591	-0.56%	+0.96%	+22.51%	+50.10%	+36.89%	
EUROPA										MSCI EM Europe	USD	18/02/2016	109	+1.01%	+0.95%	+02.90%	-1.87%	-46.02%	-42.2%
										Mexx - Russia	RUB	18/02/2016	3.796	-1.18%	+0.47%	+0.53%	+3.39%	-7.23%	+26.12%
										ESR NATIONAL 100	TRY	18/02/2016	73.267	-0.29%	+3.29%	+3.88%	+21.1%	+36.43%	+56.3%
										Portug Stock Bsch.	CZK	18/02/2016	374	-0.56%	+3.27%	-0.81%	-6.61%	-4.28%	+1.82%
ASIA										MSCI Pacific	USD	18/02/2016	2.092	+2.61%	+2.69%	-0.49%	-9.01%	+6.66%	-11.74%
										Topix 30	JPY	18/02/2016	825	-1.66%	+0.52%	-7.42%	-17.10%	+6.23%	+7.60%
										Nikkei	JPY	18/02/2016	13.967	-1.42%	+0.79%	-4.34%	-16.13%	+7.32%	+9.87%
										Hong Kong	HKD	18/02/2016	19.266	-0.49%	+1.27%	-1.76%	-31.69%	+12.28%	+7.38%
										S&P/ASX Australia	AUD	18/02/2016	4.593	-0.79%	+1.99%	+1.01%	-6.89%	+1.10%	-2.39%

FINESTRA SUI MERCATI											19/2/16 12.02								
Cambi			Performance %								Commodities			Performance %					
Carico	Dove	Loro	May	May	1M	YTD	31/12/14	31/12/15	31/12/15 FX	May	May	1M	YTD	2014	2015				
EUR Vs USD	19/02/2016	1.110	-0.01%	-0.50%	+1.79%	+2.22%	1.210	1.086											
EUR Vs Yen	19/02/2016	125.290	-0.99%	-0.10%	+0.10%	+0.27%	144.650	130.640											
EUR Vs GBP	19/02/2016	0.777	+0.29%	+0.30%	+0.01%	+3.14%	0.777	0.727											
EUR Vs CHF	19/02/2016	1.003	+0.65%	+0.21%	+0.78%	+1.87%	1.210	1.086											
EUR Vs CAD	19/02/2016	1.520	+0.21%	-0.94%	-3.39%	+1.76%	1.406	1.505											

OBBLIGAZIONI - tassi e spread			Rendimenti												
Perio	Dove	Loro	31/dec/15	1/dec/15	Prezzo/100	Stato/10	Stato/10	31/dec/14	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	
2y gennaio	EUR	19/02/2016	-0.532	-0.519	0.508	-0.20%	-0.34%	-0.09%	-0.213						
5y gennaio	EUR	19/02/2016	-0.339	-0.317	0.289	-0.13%	-0.04%	-0.017	-0.022						
10y gennaio	EUR	19/02/2016	-0.181	-0.218	0.504	-0.02%	-0.02%	-0.021	-1.529						
2y italia	EUR	19/02/2016	0.059	0.040	0.07%	0.004	0.05%	0.03%	1.25%						
Spread Vs Germania	5%		36	39	39	32	63	104							
5y italia	EUR	19/02/2016	-0.521	-0.520	-0.46%	0.55%	0.54%	0.052	-2.750						
Spread Vs Germania	8%		84	89	68	88	94	181							
10y italia	EUR	19/02/2016	1.354	1.354	1.65%	1.32%	1.39%	1.89%	4.12%						
Spread Vs Germania	13%		134	139	301	97	138	238							
2y usa	USD	19/02/2016	0.083	0.091	0.71%	0.93%	1.64%	0.66%	0.360						
5y usa	USD	19/02/2016	1.195	1.197	1.21%	1.56%	1.76%	1.65%	1.741						
10y usa	USD	19/02/2016	3.735	3.79	3.75%	2.32%	2.27%	2.37%	3.85						
EURIBOR			31/dec/15	1/dec/15	Prezzo/100	Stato/10	Stato/10	31/dec/14	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	31/dec/15	
Endice 1 anno	EUR	19/02/2016	-0.255	-0.249	-0.20%	-0.20%	-0.00%	-0.216							
Endice 3 anni	EUR	19/02/2016	-0.195	-0.188	-0.10%	-0.10%	-0.131	-0.07%	-0.28%						
Endice 5 anni	EUR	19/02/2016	-0.174	-0.171	-0.11%	-0.09%	-0.04%	-0.171	-0.369						
Endice 12 anni	EUR	19/02/2016	-0.011	-0.011	-0.00%	-0.00%	-0.066	-0.02%	-0.554						



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo - da parte di terzi - dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.